

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE**

Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia

Ufficio X Ambito Territoriale di Milano

Ufficio Contenzioso Civile

Via Soderini, 24 – 20146 Milano

Pec: [uspmi@postacert.istruzione.it](mailto:uspmi@postacert.istruzione.it)

**RG. 9723/2020**

**Udienza: 26/04/2021**

**Giudice: Dott. GIORGIO MARIANI**

**TRIBUNALE DI MILANO**

Sezione lavoro

**MEMORIA DIFENSIVA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA**

su ricorso ex art.414 c.p.c.

Il **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE** (C.F. 80185250588) in persona del Ministro pro tempore, **l'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, l'Ambito Territoriale di Milano** (C.F. 80099830152), in persona dei rispettivi Dirigenti in carica, rappresentati e difesi, ai sensi dell'art. 417 *bis*, comma 1 c.p.c., come introdotto dall'art. 42, D.Lgs. 31 marzo 1998, n°80 e succ. modif. dalla Dr.ssa Avv. Emanuela Lucia Romano (C.F. RMNMLL73B45F537M), funzionario in servizio presso lo stesso Ambito territoriale, legalmente domiciliati presso l'Ufficio per la gestione del contenzioso del lavoro di cui all'art. 12 bis, D. Lgs. 3 febbraio 1993, n°29 come introdotto dall'art. 7, D.Lgs. 31 marzo 1998, n°80, -in Milano, Via Soderini, 24, Pec: [uspmi@postacert.istruzione.it](mailto:uspmi@postacert.istruzione.it)

**Resistente**

**contro**

**RAGUSA ROBERTA** (RGSRR76L55B202W) rappresentata e difesa dell'avv. Vincenzo La Cava del Foro di Messina

**Ricorrente**

\* \* \*

Con ricorso depositato il 27/11/2020 proposto contro il Ministero dell'Istruzione, l'USR per la Sicilia, l'Ufficio Scolastico Ambito Territoriale di Messina e l'Ufficio Scolastico Ambito Territoriale di Milano la ricorrente chiede che l'intestato Tribunale si pronunci in via cautelare e nel merito per:

*"1. Accertare e dichiarare per i motivi di cui infra previa disapplicazione ai sensi degli artt. 1339, 1418, 1419 cc e 40 c. 1 ultimo cpv del D.lgs 165/01 dell'art.8 punto IV del CCNI sulla mobilità docenti 2019/2022 poiché in contrasto con la legge 104/1992 (artt. 3, 21, 33) nella parte in cui non prevede il diritto di precedenza nei trasferimenti provinciali al figlio individuato come referente unico che presta assistenza al genitore*



*disabile in situazione di gravità se lo stesso non ha espresso come prima preferenza il predetto comune o distretto sub comunale in caso di comuni con più distretti, e conseguentemente accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad ottenere il diritto di precedenza e l'assegnazione, anche in sovrannumero, nell. a.s. 2020/021 presso in uno degli istituti indicati in domanda: IC CAPIZZI - CESARO', FRANCAVILLA SICILIA, FOSCOLO" TAORMINA, I.C. GIARDINI) assegnati a docenti collocati in posizione deteriore e/o presso le scuole ricadenti nella provincia di Messina, anche in sovrannumero, e comunque in una delle sedi di cui alla domanda secondo l'ordine indicato che gli consentono comunque di prestare assistenza continua alla di lui madre e ciò con effetto immediato;*

*2. Accertare e dichiarare la sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora e contestualmente ex art 700 c.p.c. emettere tutti i provvedimenti consequenziali ed urgenti ritenuti idonei a tutelare il diritto del ricorrente con particolare riferimento alla disapplicazione dei provvedimenti lesivi della posizione giuridica soggettiva della stessa che seguono: a) del bollettino/elenco dei trasferimenti della Provincia di Messina scuola infanzia pubblicato il 1.9.020 e successive rettifiche con il quale non è stata assegnata la precedenza alla ricorrente ordinando alle amministrazioni resistenti di riconoscere il diritto di precedenza in favore del ricorrente ai sensi della legge 104/1992 per assistenza al genitore disabile per gli anni scolastici 2020/2021 e seguenti;*

*3. Conseguentemente e per l'effetto disporre l'assegnazione presso uno degli istituti indicati in domanda: IC CAPIZZI - CESARO', FRANCAVILLA SICILIA, FOSCOLO" TAORMINA, I.C. GIARDINI) assegnati a docenti collocati in posizione deteriore e/o presso le scuole ricadenti nella provincia di Messina, anche in sovrannumero, e comunque in una delle sedi di cui alla domanda secondo l'ordine indicato che gli consentono comunque di prestare assistenza continua alla di lui madre e ciò con effetto immediato.*

*4. Con vittoria di spese e compensi di giudizio da distrarre in favore del procuratore antistatario."*

Con decreto 17/11/2020 emesso *inaudita altera parte* il Tribunale di Milano ha rigettato l'istanza cautelare per mancata presentazione di documentazione da parte della ricorrente a sostegno della pretesa ed ha fissato l'udienza di merito alla data 26/04/2021.

\*\*\*\*\*

Con il presente atto si costituisce in giudizio l'Ufficio Scolastico Ambito territoriale di Milano, delegata dall'Avvocatura di Stato ai sensi dell'art.417 *bis* c.p.c., come in atti rappresentata, che impugna e contesta quanto dedotto dalla ricorrente in fatto e in diritto.

## **I FATTI**

La ricorrente:



- In data 01/09/2015 è stata immessa in ruolo senza sede in Provincia di Milano in esito a Legge 107/2015 art. 1, comma 98. Lettera c) – graduatorie ad esaurimento – scuola primaria – posto comune - in Provincia di Milano e assegnazione di sede provvisoria in Senago Scuola Primaria "A. Manzoni". **(all.1)**.
- In data 01/09/2017 ha ottenuto il passaggio di ruolo in scuola dell'infanzia e assegnazione di sede in I.C. "Marco Polo" di Senago.
- Nel 2019 ha presentato domanda di trasferimento interprovinciale, senza peraltro ottenerlo. Per questo motivo ha successivamente presentato domanda di assegnazione provvisoria annuale (all.2) che le ha consentito di svolgere attività lavorativa in Provincia di Messina per l'a.s. 2019/2020, presso IC Giardini di Naxos.
- Nel 2020 ha presentato domanda di trasferimento interprovinciale **(all.3)** indicando le seguenti preferenze territoriali:

*"1 Scuola MEAA813002 ME IC CAPIZZI - CESARO'  
 2 Scuola MEAA83500V ME FRANCAVILLA SICILIA  
 3 Scuola MEAA833007 ME I.C. GIARDINI  
 4 Scuola MEAA88600Q ME N.1FOSCOLOTAORMINA  
 5 Scuola MEAA83200B ME I.C. ROCCALUMERA  
 6 Provincia ME ME MESSINA"*

L'Ufficio Scolastico di Milano ha riconosciuto 42 punti complessivi (36 di base + 6 per figli) e nessuna preferenza. Non ha ottenuto il trasferimento richiesto.

- Ha presentato domanda di assegnazione provvisoria per l'a.s. 2020/2021 nella provincia di Messina per ottenere il ricongiungimento al coniuge che risiede nel comune di San Teodoro (ME); ha chiesto il riconoscimento di precedenza per assistenza al genitore residente nello stesso comune di San Teodoro **(all.4)**. Ha indicato le seguenti preferenze:

*"MEAA813002 - IC CAPIZZI - CESARO'  
 MEAA88600Q - N.1"FOSCOLO" TAORMINA  
 MEAA833007 - I.C. GIARDINI  
 MEAA83500V - FRANCAVILLA SICILIA  
 MEAA000VT6 – Provincia di MESSINA"*

La docente si è collocata in posizione 11<sup>^</sup> nella graduatoria e non ha ottenuto assegnazione provvisoria in Provincia di Messina per l'a.s. 2020/2021 **(all.5)**.

- Ad oggi la docente non ha ripreso servizio nella sede di servizio di Segrate per reiterate assenze per malattia da inizio anno scolastico fino al 24/12/2020 e, dal 07/01/2021 al 15/05/2021, per congedo straordinario per assistenza a genitore disabile grave.

\*\*\*\*\*

## **IN DIRITTO**

### **1. ASSENZA DI LESIONE DEL DIRITTO**



Per poter adire l'intervento dell'autorità giudiziaria, presupposto fondamentale è la prova della pretesa violazione di un diritto.

La ricorrente afferma (cfr. pag.3 ricorso) che *"è risultata in posizione 11 senza ottenere il diritto di precedenza né l'assegnazione provvisoria in spregio a quanto sancito dall'art.8 del CCNI 019/022 sulle utilizzazioni ed assegnazioni"*.

Nella documentazione allegata (cfr. all.ti 5 e 5a) si evince che **alla docente è stato perfettamente riconosciuto il diritto di precedenza previsto dal CCNI** (si veda nella 8^ colonna la presenza di due asterischi "\*\*\*") con la conseguente assenza di ogni legittima pretesa.

E' da precisare che non è stata riconosciuta la precedenza richiesta per assistenza a genitore disabile di cui all'art.8 CCNI, punto IV, lettera i), per mancanza di requisiti, bensì è stata riconosciuta precedenza per assistenza a figlio di età inferiore a 12 anni di cui all'art.8 CCNI, comma 1, IV punto, lettera m).

## **2. ASSENZA DI PROVA**

Alla pagina 3 del ricorso la docente afferma che docenti *"con punteggio inferiore hanno ottenuto assegnazione presso istituti ricadenti nella provincia di Messina (indicata dalla ricorrente)"*.

Manca la prova che i docenti indicati abbiano un punteggio inferiore.

I punteggi indicati in graduatoria, come si può agevolmente osservare, hanno una efficacia limitata in quanto ogni istanza di assegnazione provvisoria ha una sua "storia" in base alle preferenze indicate in domanda.

## **3. IL CCNI 2019 SULLE ASSEGNAZIONI PROVVISORIE**

### **3.1. Precedenza per assistenza da parte del figlio referente unico di genitore disabile grave (lettera i).**

L'art.8, comma 1, punto IV, lettera i) riconosce il diritto di precedenza per il figlio referente unico di genitore disabile grave in presenza di determinate condizioni.

Nell'ultimo comma dell'art.8 CCNI, intitolato *"in relazione ai punti g) – h) – i) – n)"* si legge:

*"- La precedenza è riconosciuta a condizione che si indichi come prima preferenza sintetica il comune o distretto sub-comunale di assistenza, eventualmente preceduta dall'indicazione analitica di scuole dello stesso comune, prima di indicare preferenze (sia di singola scuola, sia sintetiche) relative ad altri comuni. In assenza di posti richiedibili nel comune ove risulti domiciliato il soggetto disabile è obbligatorio indicare il comune vicinore a quello del domicilio dell'assistito con posti richiedibili ovvero una scuola con sede di organico in altro comune anche non vicinore che abbia una sede/plesso nel comune di domicilio dell'assistito.*

*L'indicazione della preferenza sintetica del predetto comune, ovvero per il distretto scolastico per i comuni suddivisi in più distretti, è obbligatoria anche nel caso di comuni in cui esista una sola istituzione scolastica. La mancata indicazione del comune o distretto di assistenza preclude la possibilità di accoglimento da parte dell'ufficio della*



*precedenza sia per il comune (o distretto sub comunale) che per eventuali preferenze relative ad altri comuni, ma non comporta l'annullamento dell'intera domanda. Pertanto, in tali casi, le preferenze espresse saranno prese in considerazione solo come domanda di assegnazione provvisoria/utilizzazione senza diritto di precedenza."*

In definitiva, **la mancata indicazione del codice sintetico del comune di assistenza** comporta **l'esclusione del diritto di precedenza** pur mantenendo valida la domanda di assegnazione provvisoria.

L'Ufficio Scolastico di Messina, quindi, non ha potuto riconoscere la precedenza a titolo di assistenza di genitore disabile da parte del figlio referente unico.

### **3.2. Precedenza da parte del genitore di figlio minore di 12 anni (lettera m).**

Alla docente, quindi, è stata riconosciuta comunque la precedenza quale genitore di figlio minore di 12 anni prevista dall'art.8, punto IV, lettera m) del CCNI.

A questo punto, però, subentra la disciplina prevista dall'art.7, comma 8, CCNI che così statuisce:

*"A tal fine, il docente che aspiri all'assegnazione provvisoria per ricongiungimento ai genitori, al coniuge, alla parte dell'unione civile, al convivente e/o ai figli dovrà indicare come prima preferenza il comune di ricongiungimento o distretto sub-comunale oppure una o più istituzioni scolastiche comprese in esso. Nel caso in cui nel comune di ricongiungimento non esistano scuole esprimibili è possibile indicare una scuola di un comune vicinore oppure una scuola con sede di organico in altro comune anche non vicinore che abbia una sede/plesso nel comune di ricongiungimento.*

*L'indicazione dell'intero comune (o distretto sub comunale) di ricongiungimento è obbligatoria, anche in caso di comuni ove vi sia una sola istituzione scolastica, qualora si intenda esprimere preferenze (sia di singola scuola, sia sintetiche) per altro comune. In caso di mancata indicazione del comune o distretto sub comunale di ricongiungimento la domanda non è annullata, ma l'ufficio si limiterà a prendere in considerazione soltanto le preferenze analitiche relative a specifiche scuole del comune di ricongiungimento e per la stessa classe di concorso o posto di titolarità.*

*In caso di mancata indicazione del comune o distretto sub comunale di ricongiungimento la domanda non è annullata, ma l'ufficio si limiterà a prendere in considerazione soltanto le preferenze analitiche relative a specifiche scuole del comune di ricongiungimento e per la stessa classe di concorso o posto di titolarità".*

## **4. ESAME DEL FATTO DI SPECIE.**

Dato che:

- la docente ha indicato il Comune di San Teodoro come comune di ricongiungimento,
- ma nella domanda di assegnazione provvisoria ha indicato le seguenti preferenze:

*"MEAA813002 - IC CAPIZZI - CESARO'*

*MEAA88600Q - N.1 "FOSCOLO" TAORMINA*



E' del tutto evidente l'errore commesso.

Non ha potuto ottenere la precedenza quale figlio referente unico di genitore disabile per la mancata indicazione come prima preferenza il Comune.

E' stata riconosciuta la precedenza quale genitore di figlio minore di età compresa tra i 6 e 12 anni, ma anche in tal caso manca del tutto l'indicazione sintetica del Comune di San Teodoro e ciò ha determinato che ai fini dell'assegnazione provvisoria **la docente ha potuto concorrere esclusivamente per l'assegnazione di sede presso l'istituzione scolastica Istituto Comprensivo "Capizzi Cesarò" che ha una sede di scuola primaria in Comune di San Teodoro indicata espressamente in prima preferenza.** Nessuna considerazione è stata potuta dare per le successive preferenze indicate.

In merito alla mancata assegnazione provvisoria della docente, si precisa che presso l'IC Capizzi-Cesarò erano disponibili solo due posti comuni che sono stati assegnati ad altre docenti (Mancuso Fuoco Valentina e Mancuso Maria) collocate rispettivamente al 2° e al 3° posto ma dalla graduatoria provinciale.

Le operazioni di assegnazione provvisoria provinciale precedono quella di assegnazione interprovinciale, con la conseguenza che, presso IC Capizzi Cesarò, non vi erano più posti disponibili e, di conseguenza, la docente Ragusa non ha potuto trovare collocazione.

Non è possibile porre a confronto le posizioni delle docenti indicate a pagina 3 del ricorso (Triscari Barbieri Carmela; De Salvo Maria; Bella Elisabetta; Randazzo Rosa; Gullotti Nunziata; Pasqualoni Cinzia; Longo Simonetta; Bruno Concetta; Fugazzotto Anna Maria; Giaggeri Rosalia) che hanno ottenuto assegnazione provvisoria in altre sedi della Provincia di Messina. Come detto sopra, la mancata indicazione del Comune di ricongiungimento per assistenza ha determinato la validità della domanda per la sola istituzione scolastica presente nel comune stesso di assistenza e, cioè, IC Capizzi-Cesarò, con esclusione dell'esame di ogni altra preferenza espressa.

## **5. Conoscenza della normativa contrattuale.**

La ricorrente non può in questa sede invocare una presunta incomprensione del motivo che le ha impedito di ottenere nel corrente anno scolastico assegnazione provvisoria in Provincia di Messina come avvenuto l'anno precedente (cfr. pag.3-4 ricorso).

Come è possibile osservare dal documento allegato sub 2, nell'anno 2019, Roberta Ragusa ha dimostrato di ben conoscere le norme che regolano le operazioni di assegnazione provvisoria provvedendo ad una perfetta compilazione della domanda di assegnazione provvisoria a.s. 2019/2020: ha inserito come prima indicazione il Comune di San Teodoro (comune di ricongiungimento e Comune di assistenza a genitore disabile) ed ha successivamente indicato la preferenza per ulteriori 16 sedi territoriali e di scuole.



Non è comprensibile, quindi, l'avvio della presente causa per errori attribuibili solo e unicamente alla disattenzione della docente la quale ha semplicemente "copiato" le preferenze espresse in domanda di mobilità 2020 (all.3) dimenticando che le operazioni di assegnazione provvisoria hanno regole di compilazione, di assegnazione di sede e di attribuzione di precedenza differenti.

### **PRESUNTA VIOLAZIONE DI LEGGE**

Il CCNI 2019-2022 sulle Utilizzazioni e Assegnazioni Provvisorie riconosce perfettamente il diritto alla precedenza per assistenza a favore dei figli referenti unici di genitori disabili ai sensi dell'art.33 L.104/1992.

La lettura dell'art.8 del CCNI è del tutto chiara in proposito.

Spetta alla Contrattazione Collettiva la determinazione delle graduazioni di precedenza e delle modalità di compilazione della domanda per consentire un veloce e trasparente svolgimento della procedura amministrativa che deve avviarsi e concludersi in brevissimo arco di tempo al fine di consentire la pubblicazione delle assegnazioni provvisorie entro il 31 agosto dell'anno.

Se un dipendente sbaglia nella compilazione della domanda, nonostante le indicazioni in proposito siano chiare, e nonostante gli anni precedenti abbia dimostrato di conoscere il modo di redazione della stessa, ciò non può determinare la nullità delle disposizioni del CCNI.

**La dipendente, come ha dimostrato nella stesura della domanda nell'anno 2019, conosceva le norme e conosceva la modalità per far valere le proprie richieste** e una propria disattenzione non può ora essere addebitata alla amministrazione.

Si tenga conto, inoltre, che la causa giunge a discussione ad anno scolastico quasi concluso nonché ad inizio di una nuova procedura di mobilità e a nuova procedura di assegnazione provvisoria eventuale per l'a.s. 2021/2022.

\*\*\*\*\*

Alla luce delle considerazioni e dei motivi su esposti voglia l'Ill.mo Sig. Giudice adito, *contrariis reiectis*, accogliere le seguenti

### **CONCLUSIONI**

RIGETTARE il ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto per i motivi indicati in narrativa.

CONDANNARE parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio a favore del funzionario delegato ex comma 42, art. 4 della L. 12.11.2011 n. 183 (legge di stabilità 2012) nella misura corrispondente alla tariffa vigente per gli avvocati detratto il 20% degli onorari di avvocato ivi previsti.

Allega:

Delega alla difesa dell'Avvocatura di Stato



1. Stato Matricolare
2. Domanda di assegnazione provvisoria 2019
3. Lettera di notifica 2020
4. Domanda di assegnazione provvisoria 2020
5. UST Messina prot.13545 del 31/08/2020 e allegato
6. CCNI Utilizzi e Assegnazioni 2019-2021 del 08/07/2020

Milano, 01/04/2021

Il Funzionario delegato  
Avv. Emanuela Lucia Romano

